Avvenire

Data 16-02-2012

Pagina 13

Foglio 1

Mirabelli

DA ROMA

iurisprudenza creativa? Di più, "contra legem". È netto il giudizio del presidente emerito della Corte costituzionale, Cesare Mirabelli sulla decisione del Tribunale di Reggio Emilia di accogliere il ricorso di un ragazzo uruguayano "sposato" in Spagna con un cittadino italiano a cui la questura aveva negato la qualifica di "familiare" ai fini del permesso di soggiorno.

Dov'è la forzatura?

Dov'è la forzatura?
Nel riferimento al decreto legislativo 30 del 2007, che è attuazione di una direttiva comunitaria, relativa ad cittadini dell'unione di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. La definizione di "familiare" data da tale norma è questa: il coniuge e il partner che abbia contratto con il cittadino della Ue un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro. Ma non si può omettere cha a

questa prima parte si aggiunge una seconda nella quale si specifica una condizione necessaria, e cioè che la legislazione dello Stato membro ospitante, in questo caso dell'Italia, equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto della pertinente legislazione di questo Paese.

Quindi, in questo caso, con che presupposti sarebbe stato legittimo considerare il cittadino uruguayano "familiare" del partner italiano? Solo se la legislazione italiana equiparasse l'unione registrata al matrimonio. Una equiparazione che nel nostro ordinamento non c'è, e non ci può essere, per rispetto della Costituzione.

In che senso?

Anche la giurisprudenza della Corte costituzionale che viene citata, la sentenza 138 del 2010, fa riferimento all'esistenza di un rapporto, ma afferma che non può essere equiparato ad un matrimonio.

Quindi, in sintesi, qual è l'elemento importante che è stato trascurato? La norma che è stata accantonata, e che espressamente definisce chi si debba intendere per "familiare", è chiara e non consente distorsioni. E si tratta di una puntuale attuazione della direttiva comunitaria relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Anche il diritto comunitario non consente ampliamenti interpretativi che, in quest'ambito, si impongano agli Stati membri.

Dunque non una interpretazione creativa, ma una forzatura. Una forzatura sia del diritto nazionale sia del diritto comunitario, apertamente in contrasto con l'articolo 2 del decreto legislativo 30 del 2007. La lettura di quella norma, che è puntuale applicazione del diritto comunitario, non si può arrestare alla virgola, dimenticando e cancellando la seconda condizione che viene espressamente posta. Sarebbe poi del tutto paradossale se si volesse attribuire la qualifica di coniuge, per eludere questo limite posto dalla legge, proprio a chi non può essere considerato tale, per la mancanza delle condizioni previste dallo Stato ospitante.

Pier Luigi Fornari

coppie gay

Per il giurista il riconoscimento concesso ai conviventi ai fini del permesso di soggiorno «è forzatura anche del diritto Ue»

